

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1799)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIGAZZI e BOGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1986

Trasformazione delle scuole autonome di ostetricia in scuole
dirette a fini speciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si richiama all'ordine del giorno dei senatori Panigazzi, Boggio, Ulianich, Puppi, Berlinguer e Spitella, accettato dal Governo e approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1985 (cfr. Senato, Giunte e Commissioni, 406° Resoconto, pag. 46), e fa stretto riferimento, nella sua formulazione, all'ar-

ticolo proposto dal Governo (16.2) — nella seduta in sede legislativa della Commissione istruzione della Camera dei deputati del 18 luglio 1985 — relativo alla riforma delle scuole di ostetricia e al passaggio dei direttori di ruolo delle medesime nel ruolo dei professori ordinari (cfr. Camera dei deputati, Resoconto stenografico Commissione VIII n. 49, pag. 26).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diploma di ostetricia si consegue unicamente nelle scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il corso di studi ha la durata di tre anni e ad esso si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

2. Le attuali scuole annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate mediante apposita modifica statutaria in scuole dirette a fini speciali.

3. Le scuole autonome di ostetricia, al termine del ciclo di studi di coloro che risultano iscritti al primo anno di corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse. Gli enti e i privati che hanno promosso l'istituzione della scuola autonoma possono stipulare, previo nulla osta della regione, convenzioni con l'università, cui spetta la vigilanza della scuola, per l'istituzione di scuole dirette a fini speciali secondo le modalità previste dall'ordinamento universitario.

4. I direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome di cui conservano la direzione sino alla loro soppressione.

5. Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole autonome soppresse, ove non venga assunto nei corrispondenti ruoli regionali, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici del personale non docente delle università, mediante utilizzazione dei posti non coperti su scala nazionale.